

Impugnazione proposta il 7 dicembre 2020 dal Gesamtverband Verkehrsgewerbe Niedersachsen eV (GVN) avverso la sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 5 ottobre 2020, causa T-583/18, GVN / Commissione

(Causa C-666/20 P)

(2021/C 44/41)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Gesamtverband Verkehrsgewerbe Niedersachsen eV (GVN) (rappresentante: C. Antweiler, Rechtsanwalt)

Altre parti nel procedimento: Commissione europea, Repubblica federale di Germania, Land Niedersachsen

Conclusioni del ricorrente

Il ricorrente chiede che la Corte voglia:

- Annullare i punti 1) e 2) del dispositivo della sentenza del Tribunale del 5 ottobre 2020, GVN/Commissione (T-583/18, EU:T:2020:466);
- Qualora l'impugnazione dovesse essere dichiarata fondata, accogliere la domanda di primo grado, diretta ad ottenere l'annullamento della decisione della Commissione europea del 12 luglio 2018, C(2018) 4385 final (¹).

Motivi e principali argomenti

Il ricorrente sostiene in primo luogo che il Tribunale ha violato l'articolo 47, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali e ha commesso un errore procedurale, in quanto ha completamente trascurato il suo argomento, rilevante ai fini della decisione, riguardante i presupposti in base ai quali i Länder tedeschi sarebbero abilitati, ai sensi dell'articolo 64a della legge tedesca sul trasporto passeggeri (Personenbeförderungsgesetzes; in prosieguo: PBefG), a sostituire l'articolo 45a della stessa legge con il diritto del Land.

In secondo luogo, il ricorrente deduce diverse violazioni del diritto dell'Unione.

Il diritto dell'Unione sarebbe stato anzitutto violato in quanto il Tribunale, al punto 36 della sentenza impugnata, ha dichiarato che sarebbe pacifico tra le parti che il legislatore tedesco, con l'articolo 45a del PBefG e con l'articolo 8, paragrafo 4, terza frase, del PBefG, ha escluso le compensazioni relative al trasporto pubblico di persone provviste di abbonamento studentesco dall'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1370/2007 (²). Il Tribunale avrebbe così trascurato che la Repubblica federale di Germania non ha comunicato alla Commissione europea né l'articolo 45a PBefG né l'articolo 8, paragrafo 4, terza frase PBefG, a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, seconda frase, del regolamento n. 1370/2007.

Una violazione del diritto dell'Unione risiederebbe inoltre anche nel fatto che il Tribunale avrebbe illegittimamente, ammesso ai punti 40 e segg. della sentenza impugnata, che, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento n. 1370/2007, il legislatore non solo potrebbe escludere le norme relative alle compensazioni finanziarie per gli obblighi di servizio pubblico in materia di trasporto degli scolari e degli studenti dall'ambito di applicazione del regolamento, bensì anche senz'altro restringere l'ambito di applicazione di questa deroga ritornando su tale decisione per reintegrare nuovamente tali compensazioni nell'ambito di applicazione del regolamento n. 1370/2007. Infatti, la revisione considerata ammissibile dal Tribunale costituirebbe l'*actus contrarius* alla decisione a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, seconda frase, del regolamento n. 1370/2007; essa sarebbe soggetta pertanto agli stessi presupposti formali che qui, in mancanza della comunicazione della revisione alla Commissione, non sono soddisfatti.

In conclusione, vi sarebbe violazione del diritto dell'Unione — in particolare dell'articolo 107 TFUE e dell'articolo 108, paragrafo 3, TFUE — consistente nel fatto che il Tribunale avrebbe ammesso, quanto al secondo motivo di ricorso, che, in base all'articolo 7a del Niedersächsisches Nahverkehrsgesetz (legge sul trasporto locale del Land della Bassa Sassonia, NNVG) il Land Niedersachsen non avrebbe attribuito aiuti di Stato alle imprese, sebbene tutte le imprese comunali abbiano ottenuto i mezzi finanziari che il Land Niedersachsen poneva a disposizione degli enti comunali incaricati integralmente da questi ultimi. In contrasto con la valutazione del Tribunale non è possibile una separazione tra l'attività sovrana degli enti incaricati, da un lato, e la loro attività economica come soci delle imprese di trasporti da loro controllate, dall'altro.

(¹) Decisione della Commissione europea di non sollevare obiezioni contro le misure adottate dal Land Niedersachsen in base all'articolo 7a del Niedersächsisches Nahverkehrsgesetz (Caso SA.46538 [2017/NN]) (GU 2018, C 292, pag. 1).

(²) Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70 (GU 2007, L 315, pag. 1).

Impugnazione proposta il 15 dicembre 2020 da Les Mousquetaires e ITM Entreprises SAS avverso la sentenza del Tribunale (Nona Sezione ampliata) del 5 ottobre 2020, causa T-255/17, Les Mousquetaires e ITM Entreprises / Commissione

(Causa C-682/20 P)

(2021/C 44/42)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: Les Mousquetaires S.A.S., ITM Entreprises S.A.S. (rappresentanti: N. Jalabert-Doury e K. Mebarek, avvocati)

Altre parti nel procedimento: Commissione europea, Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni dei ricorrenti

- Annullare il punto 2 della sentenza emanata dal Tribunale nella causa T-255/17;
- Accogliere le conclusioni presentate dalle ricorrenti in primo grado e annullare la decisione C(2017) 1057 della Commissione europea del 9 febbraio 2017, nonché la decisione C(2017) 1361 del 21 febbraio 2017, che ingiunge alla Intermarché e a Les Mousquetaires, nonché a tutte le società direttamente o indirettamente da esse controllate, di assoggettarsi ad un'ispezione in conformità all'articolo 20, paragrafi 1 e 4, del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio;
- Condannare la Commissione europea all'integralità delle spese di tutto il procedimento, ivi incluso il procedimento dinanzi al Tribunale.

Motivi e principali argomenti

Il primo motivo verte su errori di diritto e su un difetto di motivazione nell'ambito dell'analisi dell'effettività delle vie di ricorso riguardanti lo svolgimento delle ispezioni.

Il secondo motivo verte sulla violazione degli articoli 6 e 8 CEDU, dell'articolo 296 del Trattato e dell'articolo 20, paragrafo 4, del regolamento n. 1/2003, in quanto il Tribunale ha travisato l'obbligo di motivazione e di limitazione delle decisioni di ispezione.

Il terzo motivo verte su un errore di diritto e su una violazione del regolamento n. 1/2003, in quanto il Tribunale ha qualificato una fase procedurale «anteriamente all'adozione di misure che implicano la contestazione di aver commesso una infrazione», non soggetta al regolamento.